

Perché neanche l'“argomento culturale” giustifica la presenza del crocifisso negli spazi pubblici

di Ilenia Ruggiu

Nel ricorso sottoscritto dal Governo italiano il 28 gennaio 2010 avverso la sentenza *Lautsi vs Italia* 3 novembre 2009 della Corte EDU, tra i molteplici argomenti in difesa dell'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche, viene speso anche quello “culturale”.

Si dice nel ricorso che “il messaggio della croce è un messaggio umanista” condiviso “anche da coloro che non sono cristiani”, che può “essere letto in modo indipendente dalla sua dimensione religiosa”. Infatti, “la croce può non solamente essere interpretata come un simbolo religioso, ma anche identitario. Essa rappresenta i valori sui quali si fonda la società italiana”. Alla luce di ciò, “la Repubblica italiana laica, in virtù di una vecchia tradizione, ha scelto di perpetuare il costume dell'esposizione del crocifisso nelle aule” (punti 15-16, testo integrale in www.governo.it/Presidenza/CONTENZIOSO/comunicazione/allegati/LAUTSI_ricorso_italia.pdf).

Quello culturale è un argomento noto, che trova precedenti comparati nella legge della Baviera – dove, sin dal 1995, si percorse la strada di “culturalizzare” e legare all'identità regionale le tradizioni cristiano-occidentali –, che è stato ribadito, in Italia, nella sentenza del Consiglio di Stato Sezione VI giurisdizionale 13 febbraio 2006, n. 556 e al quale parte della dottrina si è rivelata sensibile (si vedano le osservazioni che F. Patruno a suo tempo pubblicò in questo forum).

Pur non ritenendo plausibile la lettura culturalista del crocifisso, proverò a ragionare come se lo fosse, per cercare di dimostrare che, anche in tal caso, la conclusione cui arrivare sarebbe la stessa: il crocifisso dovrebbe comunque, essere rimosso dagli spazi pubblici. Esporrò cinque ragioni a sostegno di tale tesi, basandomi sulle regole che governano l'uso dell'argomento culturale a livello comparato.

Ma prima è necessario un chiarimento preliminare, condizione necessaria per poter proseguire nel ragionamento. L'appello del Governo a voler preservare un costume, una tradizione, un tratto identitario italiano pone un interrogativo di fondo: i diritti culturali valgono anche per le maggioranze? Nei testi costituzionali, normalmente, soltanto le minoranze in quanto tali – perché il numero ne mette a rischio la riproduzione culturale – o in quanto oppresse o vittime di ingiustizie – nel passato coloniale o in un presente discriminatorio, poco attento alla diversità – hanno diritto al riconoscimento di proprie pratiche culturali. Tuttavia un altro approccio va diffondendosi e i diritti culturali sono percepiti sempre più decisamente come diritti di identità (G. Bascherini, *Immigrazione e diritti fondamentali*, Napoli, 2007, p. 347 ss.). La loro giustificazione, infatti, poggia su una visione dell'individuo non più neutro, bensì situato, che costituisce il proprio io all'interno di relazioni le quali si svolgono sempre dentro una cultura di appartenenza: una parte significativa della costruzione dell'identità personale passa, quindi, per il gruppo cui si appartiene. In quest'ottica, secondo la giustificazione teorica più poderosa che è stata data ai diritti culturali dalla scuola canadese (C. Taylor, *Le radici dell'io* (1989), Milano, 1993) e dalla nuova scuola di Francoforte (A. Honneth, *Lotta per il riconoscimento*, 1992, Milano, 2002) i diritti culturali dovrebbero essere riconosciuti anche alla maggioranza, in quanto indispensabili alla costruzione dell'identità personale. Tale approccio, peraltro, trova un riscontro nel diritto internazionale che sin dall'art. 27 del Patto per i diritti politici, sociali e culturali del 1966 li riconosce come diritti umani universali.

Se quindi è plausibile sostenere che in astratto i diritti culturali, in quanto diritti di

identità, valgono anche per la maggioranza, va comunque considerato che, sia a livello internazionale che statale, la possibilità di esercitarli – quando gli stessi confliggono con diritti altrui – è sottoposta a precise condizioni. I cosiddetti “test culturali” (A. Eisenberg, *Reasons of identity*, Oxford, 2009) variano a seconda che sia quello cui fa ricorso la Commissione dei diritti umani delle Nazioni Unite, le corti canadesi, statunitensi o le stesse corti italiane, che si sono cimentate diverse volte nell’uso dell’argomento culturale. Tuttavia, è possibile ravvisare alcuni elementi comuni che, necessari per le stesse minoranze, a maggior ragione sono da richiedersi alle maggioranze. In estrema sintesi:

- 1) la pratica culturale deve essere *condivisa* dal gruppo;
- 2) deve essere *essenziale* alla sua riproduzione culturale e alla costruzione dell’identità dei suoi membri;
- 3) vi deve essere un serio *rischio* per l’esistenza di quel gruppo se la pratica scompare;
- 4) la pratica culturale deve, comunque, entrare nel *bilanciamento* con altri valori e può essere oggetto di limitazione o accomodamento;
- 5) il suo esercizio non deve recare *danno* ad altri soggetti.

L’esposizione del crocifisso, rivendicata come pratica culturale/identitaria, non soddisfa quasi nessuno dei requisiti elencati. Da qui le accennate ragioni che spingono a ritenere che l’Italia non possa difenderla.

In primo luogo non si tratta di una pratica *condivisa*, bensì oggetto di un fortissimo disaccordo interno alla stessa cultura di riferimento. Il conflitto sul crocifisso, prima ancora che multiculturale, è endoculturale. Il dissenso è tra gli italiani: alcuni perché sono atei o agnostici, altri perché, pur cattolici, difendono la neutralità degli spazi pubblici (rimando alle posizioni di A. Pugiotto in questo forum), altri perché ravvisano nel crocifisso significati opposti rispetto a quelli di tolleranza e dignità (ad esempio un ricordo di oppressioni compiute in nome della fede, un veicolo di valori di paura, indottrinamento, morte e sconfitta del più debole). E’ vero – si potrebbe ribattere – che ogni pratica culturale quasi mai vede un’adesione totale della comunità e che si troveranno sempre dei soggetti dissenzienti rispetto ad essa, ma in questo caso il dissenso è particolarmente diffuso. Tanto che lo spostamento di linguaggio dalla libertà religiosa al diritto a conservare la propria identità nazionale – che tende ad accentuare l’eco hungtintoniana della questione (S.P. Hungtinton, *Lo scontro delle civiltà e il nuovo ordine mondiale*, 1996) narrando il conflitto non più come interno alla nostra cultura (tra credenti e atei), ma come un conflitto tra un noi compatto (gli italiani, gli europei, gli occidentali) e gli altri (gli immigrati, generalmente non cristiani, generalmente musulmani) – è poi smentito dal fatto che a presentare il ricorso a Strasburgo sia stata proprio una cittadina italiana, europea ed occidentale... atea. Ciò ribadisce la rilevanza interna alla “nostra” cultura del conflitto e dimostra che questo noi compatto, tanto compatto, in realtà, non è.

Una seconda ragione che rende inadeguato il ricorso all’argomento culturale è che la pratica dell’esposizione del crocifisso non è *essenziale* alla sopravvivenza della cultura italiana o alla conservazione della nostra identità e non è essenziale neanche alla sopravvivenza della religione cattolico/cristiana. Diverso sarebbe stato se la Corte EDU avesse vietato un’altra pratica: forse - ma anche qui si potrebbe discutere a seguito della secolarizzazione che ha interessato l’Italia – quella di fissare il giorno festivo di domenica rendendo difficoltoso andare a messa (questa sì pratica essenziale per un cattolico). Se pratiche indissolubilmente legate all’identità della maggioranza dovessero entrare in conflitto con quelle di altre culture ospiti in Italia, ci sarebbero gli estremi per affermare che queste vanno difese o, comunque, che si deve cercare un bilanciamento che ne consenta l’esercizio – perché su tutti i valori, anche su quelli più assoluti, contrariamente alla convinzione che siano intoccabili, si deve e si può mediare. Ma la pratica culturale di

esposizione del crocifisso nei luoghi pubblici non ha una caratteristica di inderogabilità né per la cultura cristiana, né per quella italiana non esistendo un imperativo culturale di esposizione dei simboli (tant'è che, come ricordava in questo forum R. Tosi, il crocifisso è considerato dalla legge un arredo scolastico accanto ad altri). D'altra parte, anche se vi fosse tale obbligo espositivo, la situazione di fatto è tale per cui quando esce dalle aule scolastiche o da un tribunale, il cristiano/italiano è ovunque circondato di simboli della propria religione/cultura. A ciò si aggiunga che il crocifisso non è essenziale neanche per veicolare i valori della tradizione italiana o occidentale in quanto esiste un'ampia "fungibilità" tra i simboli attraverso cui questi valori possono essere rappresentati.

D'altra parte, vi sono molte soluzioni alla paura identitaria di dovere – una volta rinunciato al crocifisso – rinunciare a tutto: ad esempio al presepe nelle scuole, alle processioni nei luoghi pubblici etc. L'accomodamento di pratiche religiose o culturali va effettuato con buon senso e soprattutto tenendo conto delle circostanze concrete. C'è un'interessante sentenza, in cui la Corte suprema canadese ha concesso al Signor Amselem di non demolire la tradizionale costruzione (*succah*), che lo stesso aveva innalzato sulla terrazza del suo appartamento (per festeggiare una festa ebraica), nonostante il condominio vietasse alterazioni alla facciata esterna dell'edificio (*Syndicat Northcrest v. Amselem* 2004). Rabbini consultati per attestare l'importanza della pratica nella cultura/religione ebraica avevano osservato che il Signor Amselem avrebbe anche potuto adempiere alle sue obbligazioni religiose recandosi in una *succah* comune. Ma, pur non essendo presente il requisito normalmente richiesto del carattere essenziale e inderogabile della pratica, la Corte suprema canadese ha tenuto conto del fatto che questa costruzione fosse mobile e che dopo otto giorni sarebbe stata rimossa. Lo stesso potrebbe dirsi per il presepe, che (oltre che per le osservazioni di S. Sicardi in questo forum) potrebbe continuare a costruirsi proprio perché non è una presenza fissa e imponente e perché il *vulnus* agli atei o alle altre culture – attenuato se c'è la possibilità di celebrare anche altre feste – è meno grave potendosi chiedere, in questo caso, un sacrificio a vantaggio della maggioranza.

Un terzo argomento che si salda al precedente del carattere essenziale/integrale di una pratica, è che né la cultura italiana né quella cattolica sono poste a *rischio* dalla mancata esposizione del crocifisso. Si tratta, infatti, in entrambi i casi di culture solide, che non vedono affatto in crisi i propri meccanismi di riproduzione. E' vero, si potrebbe ribattere, che la percezione di rischio e di lesione della propria identità può variare e che si potrebbe dire che alcuni cristiani oggi si sentono minacciati, ma la complessiva situazione in cui godono nell'ordinamento italiano non consente verosimilmente di leggere questo gruppo come una minoranza a rischio.

Un quarto argomento da considerare è poi la questione del *bilanciamento* con i diritti altrui: il diritto ad esporre un simbolo culturale della maggioranza va bilanciato sia con altri diritti culturali ad esporre propri eventuali simboli, sia con il diritto ad un'istruzione in cui si devono creare le condizioni perché nessuna cultura si senta inferiore alle altre. Anche volendo ammettere che il crocifisso sia un simbolo culturale ci si potrebbe chiedere se la sua esposizione non accentui proprio questo senso di inferiorità non solo di altre religioni, ma anche di altre culture – intese come visioni del mondo interne o esterne a quella dominante. E' vero che l'esposizione del crocifisso non implica alcun danno fisico e in questo senso non ricorre uno degli elementi richiesti a livello comparato, ma l'obiezione del Governo per cui il crocifisso è un simbolo inerte che non danneggia nessuno va riletta alla luce delle teorie sull'imperialismo culturale che la maggioranza esercita, anche inconsapevolmente, sulle minoranze (Y.M. Young, *Justice and the politics of difference*, Princeton 1990). Lo Stato, oltre a dover essere laico, dovrebbe essere anche a-culturale.

Un quinto argomento da opporre alle valutazioni del governo italiano è, infine, che nel contesto europeo la questione dell'identità culturale è presente, è molto sentita, ma è

declinata secondo il valore della diversità come bene pubblico. La presenza di un simbolo culturale esclusivo rischia di compromettere questa diversità.

Per queste ragioni l'argomento culturale non appare idoneo a superare il test e gli standard emergenti nel diritto comparato. Il crocifisso va rimosso non solo per salvaguardare la laicità dello Stato, ma anche perché simbolo endo-culturalmente controverso e non indispensabile ed essenziale alla sopravvivenza dell'identità italiana.

Un'ultima osservazione. Forse la bacheca (suggerita a suo tempo da S. Ceccanti) che da religiosa si trasforma in culturale potrebbe essere una soluzione meno *tranchant* di quella suggerita dalla Corte EDU e in grado di superare molte delle obiezioni alla esposizione del crocifisso (in particolare le ultime due sopra esposte, relative all'imperialismo culturale della maggioranza e alla diversità culturale che l'Europa promuove), ma non dimentichiamo che la Corte si rivolge ad oltre 40 stati, con tradizioni diverse, e che la scelta della bacheca rischia di essere troppo "costosa" in termini di contrattazioni su che simboli inserire etc. Riprendendo una tesi di J. Weiler (*Un'Europa cristiana*, Milano 2003), il ricorso italiano sostiene che quella della neutralità degli spazi pubblici è un'imposizione statale identica a quella del crocifisso. In realtà, tale scelta va vista come il bilanciamento più "economico" possibile di fronte a una pluralità di diritti in conflitto. E, visto che del crocifisso nelle aule si accorgono più le minoranze (interne o esterne che siano) che la maggioranza e visto che la sua rimozione non intacca l'identità di nessuno, è un bilanciamento che la maggioranza può fare lo sforzo di accettare.

Ricercatrice di diritto costituzionale, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Cagliari - iruggiu@unica.it